

豁免缴纳汽车税，适用于智障人士，附带福利的持有人

定义

被认定为残疾平民的残疾人，伴随津贴的持有者和处于严重残疾状况的人（第104/92号法律第3条）被排除在有权享受出勤津贴的智障人士之外。

什么

免除支付新车或二手车的年度所有权税属于精神残疾者或属于他的财产上的家庭成员/法定监护人。

当一个人的年收入不超过€2,840.51时，他就依赖于家庭成员。

回想一下，支付给平民的养老金，支票和津贴并没有为Irpef的目的“赚取收入”（共和国第12条和第13条之二法令第2217/1986号第917号）。特许权仅适用于一辆车，如果您购买新车，则必须通知当局为豁免选择的车辆。不需要改装汽车。

他们可以利用汽车，混合运输车辆，特定运输机动车辆，三轮机动车辆，混合运输机动车辆或特定运输工具。

排量限制：2000 cc汽油，2800 cc柴油。

房车不是免税的。

如何

豁免申请必须在付款期满后90天内提交（非强制性条款）。前往地区管理局的税务局（如果有的话），或者到税务局的当地办事处。一旦被接受，豁免被视为有效，直至情况保持不变。一些地区（阿布鲁佐，巴西利卡塔，坎帕尼亚，艾米利亚罗马涅，拉齐奥，利古里亚，伦巴第，普利亚，托斯卡纳，翁布里亚，瓦莱达奥斯塔）以及特伦托和博尔扎诺等省，用于管理免缴汽车税，他们使用Aci。

要求的文件

提交特定型号的特定应用程序，附上：

- 注册证书复印件；
- 证明委员会为评估发布的民事无效证明副本；认证必须显示所附利益的所有权；
- 确认医疗委员会在ASL发布的残疾的报告副本，该报告表明该人处于严重残疾状况（第104/92号法律第3条），源于精神残疾；
- 如果家庭成员购买车辆，则提供证明视障者在财政上依赖的文件，并附有最新纳税申报表或自我认证的复印件。

严重残疾状态也可以通过负责确定无效状态的公共医疗委员会颁发的证明来证明（而不是由ASL的医疗委员会），只要它明确强调病理和精神病的严重程度。

自然或精神相同。另一方面，通常认证该人无效的认证不能被认为是合适的。例如，包含以下证明的证书不能被视为“.....具有完全和永久的工作能力以及需要持续的帮助，无法执行正常的日常生活行为”。事实上，在这种情况下，即使由公共医疗委员会发布，该证明也不允许发现税法要求的特定残疾。关于唐氏综合症患者，考虑到2002年12月27日第98条第289号的规定，如果初级保健医生证明某人受到影响，则认为该证明对此目的也有效。承认2000年12月23日第38条规定的税收优惠，第388号。仍然如此，为了从上述税收优惠中受益，患有唐氏综合症的人，与其他精神残疾人一样，也必须被认为具有获得随附津贴的必要条件。

ESENZIONE BOLLO PERSONE CON HANDICAP PSICHICO O MENTALE TITOLARI DELL'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

DEFINIZIONE

Persone con disabilità mentale o psichica, riconosciute invalide civili, titolari di indennità di accompagnamento e che risultino in possesso della situazione di handicap grave (art. 3, com. 3, legge n. 104/92), sono escluse quindi le persone con disabilità intellettiva titolari di indennità di frequenza.

COSA

L'esenzione dal pagamento della tassa annuale di proprietà del veicolo nuovo o usato, spetta alla persona con disabilità mentale o psichica o a chi lo ha fiscalmente a carico. Una persona è a carico del familiare quando possiede un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro. Ricordiamo che le pensioni, gli assegni e le indennità corrisposte agli invalidi civili non "fanno reddito" ai fini Irpef (art. 12 e com. 2 art. 13-bis DPR 22/12/1986 n. 917).

L'agevolazione spetta per un solo veicolo e se si acquista una nuova auto occorre comunicare all'autorità il veicolo scelto per l'esenzione. Non è richiesto l'adattamento dell'auto. Possono fruirne autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici, motocarrozette a tre ruote, motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici.

Limiti di cilindrata: 2000 cc a benzina, 2800 cc a gasolio.

Non sono esentabili gli autocaravan.

COME

La richiesta di esenzione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento (termine non perentorio). Una volta accolta, l'esenzione si intende valida finché la situazione rimane invariata.

Recarsi presso l'Ufficio tributi dell'ente Regione (se presente), oppure all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.

Alcune regioni (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta) e le province di Trento e Bolzano, per la gestione delle pratiche di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, si avvalgono dell'Acì.

DOCUMENTAZIONE

Presentare una specifica domanda su apposito modello, allegando:

- copia della carta di circolazione;
- copia della certificazione attestante l'invalidità civile rilasciata dalla Commissione per l'accertamento; dalla certificazione deve risultare la titolarità dell'indennità di accompagnamento;
- copia del verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla commissione medica presso la Asl, dal quale risulti che la persona si trova in situazione di handicap grave (art. 3, com. 3, legge n. 104/92) derivante da disabilità psichica o mentale;
- nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo, documento attestante che la persona con disabilità è fiscalmente a carico, con fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi o autocertificazione.

Lo stato di handicap grave può essere attestato (invece che dalla commissione medica dell'Asl) anche da un certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.

Non può essere considerata idonea, invece, la certificazione che attesta genericamente che la persona è invalida. Per esempio, non si può ritenere valido un certificato contenente la seguente attestazione "...con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita". In tal caso, infatti, anche se rilasciata da una commissione medica pubblica, la certificazione non consente di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale.

Per quanto riguarda le persone con sindrome di Down, tenuto conto della previsione contenuta nell'art. 94, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si ritiene che qualora il medico di base attesti che un soggetto ne è affetto, tale certificazione sia valida anche ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Resta fermo che per poter beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, le persone con sindrome di Down, al pari delle altre persone con disabilità psichica, dovranno essere riconosciuti anche in possesso dei requisiti per ottenere l'indennità di accompagnamento.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 21 maggio 2014 n. 11/E; (punto 7.5)

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 20 giugno 2012 n. 66/E; (contratto di leasing)

Circolare dell'Agenzia delle Entrate 1 giugno 2012 n. 19/E; (punto 3.2 Esportazione all'estero di veicoli)

Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 (conv. nella Legge 4 aprile 2012 n. 35, in particolare art. 4 commi 1 e 2 Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità)

Circolare dell'Agenzia delle Entrate 13 maggio 2011 n. 20/E; (punto 4.1 Riconoscimento dell'handicap attraverso il verbale per l'accertamento dell'invalidità civile; punto 4.3 Acquisto di autoveicoli da parte di soggetti disabili all'estero)

Circolare dell'Agenzia delle Entrate 23 aprile 2010 n. 21/E; (punto 5.1, 5.3, 5.4)

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 28 maggio 2009 n. 136/E; (vendita dell'auto dopo il decesso della persona con disabilità)

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 25 gennaio 2007 n. 8; (ulteriori chiarimenti)

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 17 gennaio 2007 n. 4; (intestazione del veicolo)

Legge 27 dicembre 2006 n. 296; (art. 1 comma 36 autoveicoli utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio delle persone con disabilità; comma 37 vendita del veicolo prima dei due anni dall'acquisto)

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 16 maggio 2006 n. 66; (agevolazioni per 2 veicoli per 2 figli con disabilità fiscalmente a carico)

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2005 n. 117/E; (IVA agevolata anche agli accessori venduti unitamente al veicolo)

Legge 27 dicembre 2002 n. 289; (art. 94 comma 3)

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 17 settembre 2002 n. 306/E;
(Agevolazioni fiscali per le spese di riparazione dei veicoli adibiti al trasporto di persone disabili)

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 4 giugno 2002 n. 169/E; (esenzione bollo per un soggetto intestatario di due autovetture che ha fiscalmente a carico due persone con disabilità)

Circolare dell'Agenzia delle Entrate 18 giugno 2001 n. 58; (punto 4.1)

Circolare dell'Agenzia delle Entrate 14 giugno 2001 n. 55; (punto 1.2.2 limiti temporali)

Circolare del Ministero delle Finanze 11 maggio 2001 n. 46; (ulteriori chiarimenti in materia di agevolazioni per disabili)

Circolare del Ministero delle Finanze 26 gennaio 2001 n. 6; (punto 4)

Circolare del Ministero delle Finanze 3 gennaio 2001 n. 1; (punto 2.3.5 ulteriori chiarimenti)

Legge 23 dicembre 2000 n. 388; (art. 30 comma 7)

Legge 21 novembre 2000 n. 342 (art. 50);

Circolare del Ministero delle Finanze 16 novembre 2000 n. 207; (2.1.10 Agevolazioni per i disabili)

Circolare del Ministero delle Finanze 12 aprile 2000 n. 74; (Ulteriori chiarimenti in merito alle agevolazioni in materia di IVA)

Circolare del Ministero delle Finanze del 31 luglio 1998 n. 197/E; (IVA Veicoli adattati)

Circolare del Ministero delle Finanze 15 luglio 1998 n. 186/E; (Tasse automobilistiche, agevolazioni per i veicoli per disabili)

Circolare del Ministero delle Finanze del 25 febbraio 1998 n. 59/E; (Tasse Automobilistiche)

Circolare del Ministero delle Finanze del 27 gennaio 1998 n. 30/E; (punto 10)

Legge 27 dicembre 1997 n. 449 (art. 8);

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917;
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)

Legge 9 aprile 1986 n. 97; (aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi)

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 (tabella A parte II punto 31).